

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI ED ANNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE

C A P O I

GENERALITA'

ART. 1 Finalità

1 - Con il presente Regolamento il Comune nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina i criteri e stabilisce le forme di garanzia per l'uso degli impianti sportivi scolastici e annessi garantendo così la trasparenza all'azione amministrativa e facilitando il conseguimento di una utilizzazione ottimale di tutte le strutture sportive scolastiche e annessi, esistenti sul territorio, così come ribadito dalla C.M. n. 112 del 12.4.91 del Ministero della Pubblica Istruzione, che da inoltre un ruolo esplicito alla Scuola per la comprensione delle necessità dei giovani anche non scolarizzati, assolvendo così al ruolo che le è proprio di agenzia educante inserita ed integrata nel più vasto contesto sociale.

2 - Ai sensi del Decreto 31 Dicembre 1983 del Ministero dell'Interno la concessione per l'uso continuativo oppure occasionale degli impianti sportivi comunali è collocata nella categoria dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

ART. 2 Diritto di informazione

Il Comune predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli Enti locali ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 3 Accesso agli atti

1 - Il rilascio di copia del presente Regolamento, degli atti e degli elenchi di cui all'art.10 può essere richiesto da chiunque;

2 - Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono periodicamente determinati dalla Giunta municipale con proprio atto deliberativo di carattere generale.

C A P O II

USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI E ANNESSI COMUNALI

ART. 4 Attività sportive

1 - Il Comune, quale Ente proprietario, attua con i suoi interventi la diffusione e la promozione sportiva finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, incentivando ed incrementando la formazione educativa e sportiva dei giovani, privilegiando le categorie dei disabili;

2 - le istanze presentate per le finalità di cui al presente capo dovranno ottenere la dichiarazione che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 3 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 5 Destinatari

1- Possono fruire della concessione in uso continuativo degli impianti sportivi scolastici e annessi comunali le Associazioni che svolgono:

a - attività agonistica che preveda la partecipazione a campionati delle varie Federazioni sportive per tutto l'anno, per tutti gli sport, con certificazione comprovata e sottoscritta dalla Federazione di appartenenza;

b - avviamento allo sport, promozione sportiva, attività motoria di base, che siano gestite da Società che svolgono attività agonistica e che abbiano ottenuto il riconoscimento delle Federazioni competenti, quali centri CAS, Centri Olimpia, ecc.;

c - Associazioni di Volontariato sociale con attività sportive previste dallo statuto.

ART. 6 Procedure per la concessione continuativa ad Associazioni senza fini di lucro

1 - Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali devono contenere l'indicazione delle finalità alle quali l'uso dell'impianto è destinato;

2 - A pena di diniego le istanze devono essere corredate dalla documentazione ivi richiesta;

3 - Le istanze di concessione devono essere presentate improrogabilmente entro il 31 agosto di ogni anno qualora abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro datario del protocollo generale del Comune;

4 - La concessione continuativa decorre dal primo ottobre di ogni anno e si esaurisce il 30 Agosto dell'anno successivo, salvo i casi in cui l'attività agonistica di riferimento segna un calendario federale diverso, nel qual caso il periodo di concessione sarà conforme allo stesso;

5 - Le istanze di concessione continuativa non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore a quello della durata dei campionati federali, salvo congruo periodo di preparazione, da indicare nell'istanza;

6 - Le istanze devono contenere l'esatta indicazione dell'attività sportiva nonché, orientativamente dei giorni e delle ore nei quali si intende svolgerla ed il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto;

7 - Ad ogni fine ed effetto di cui alla concessione il richiedente dovrà eleggere ed indicare nella domanda il domicilio. Tutte le notifiche effettuate al domicilio convenzionale si intenderanno pienamente valide ad ogni effetto di legge.

ART. 7

Procedure di competenza degli organi scolastici

1 - Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge 4 agosto 1977, n. 517 entro il 15 settembre di ogni anno i Consigli di Istituto e/o di Circolo, competenti per gli edifici scolastici di proprietà comunale, dopo aver valutato nella propria completa autonomia didattica, le imprescindibili ed oggettive esigenze della scuola per quel che concerne l'uso scolastico degli impianti anche in orario extra scolastico, comunica i pareri per iscritto agli interessati che hanno inoltrato formale istanza ed al Comune per il periodo 1\10 - 30\8 i giorni e gli orari in cui è possibile l'uso extra scolastico degli impianti stessi senza alcun minimo pregiudizio per l'attività scolastica. I pareri di diniego del Consiglio di Circolo e/o d'Istituto ai sensi del predetto art. 12 della Legge 517 dev'essere esercitato con prudenza e solo in assenza delle garanzie richieste dal presente Regolamento, proprio per il ruolo che la Scuola è chiamata a svolgere in favore della più vasta comunità sociale, ed in ogni caso, ad evitare situazioni di contenzioso suscettibili di facile strumentalizzazione. La relativa delibera di diniego dovrà essere adeguatamente ed esaurientemente motivata in modo da consentire sia un apprezzamento delle ragioni ostative dell'assenso agli interessati sia una verifica di tali motivazioni al Provveditore agli Studi, così come prescritto dall'art. 26 del D.P.R. 416\74 sull'esercizio del potere di vigilanza da parte delle stesse autorità scolastiche provinciali nei confronti degli organi collegiali.

2 - Nel caso in cui il Consiglio di Istituto o di Circolo non provveda a deliberare al riguardo, il Comune intenderà espresso tacito assenso per l'uso degli impianti di pertinenza per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica ed informerà il Provveditorato agli Studi per l'esercizio del suo potere di vigilanza nei confronti degli organi collegiali.

ART. 8

Responsabile del procedimento comunale

1 - L'Ufficio alla Cultura e P.I. provvede entro il 30 settembre di ogni anno a rimettere alla Giunta comunale le istanze istruite in un prospetto compilato distintamente per ciascun impianto e nel quale sono evidenziate le associazioni richiedenti, le quote previste a carico delle stesse, il tipo di disciplina, i giorni e le ore di utilizzo per ciascuna associazione;

ART. 9

Procedure di competenza comunale

1 - L'ufficio P.I. rimette contestualmente alla Giunta comunale un secondo prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultino prive dei requisiti richiesti o che siano, comunque, in contrasto con le norme del presente Regolamento;

2 - La Giunta, tenuto conto degli obiettivi del presente Regolamento e delle risultanze dell'istruttoria prende atto del piano e autorizza l'Assessore competente all'emissione dell'atto concessorio;

3 - La riscossione delle quote dovute avverrà mediante versamento in c/c postale sul Servizio di Tesoreria in rate mensili anticipate. Le attestazioni dei versamenti dovranno essere consegnate all'Ufficio P.I. per allegarle alle relative concessioni, entro i primi cinque giorni del mese.

La morosità, oltre a far venir meno di fatto la concessione, sarà motivo ostativo per ulteriori concessioni;

4 - L'Ufficio P.I. contestualmente all'esperimento delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2 rimette alla Giunta una relazione a consuntivo della gestione del piano relativo all'anno trascorso e viene allegata alla relativa relazione finale per quanto riguarda la rendicontazione dei servizi a domanda individuale;

5 - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di Associazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultate prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione può richiedere all'Ufficio P.I. ulteriori approfondimenti e verifiche;

6 - In caso di inadempienza dell'Ufficio, l'Assessore al ramo provvede ad emettere autorizzazioni provvisorie in pendenza della definizione delle istruttorie;

7 - In caso di inadempienze della Giunta, il Sindaco provvede ad emettere autorizzazioni provvisorie sulla base delle istruttorie svolte;

8 - L'Ufficio P.I., entro il 30 settembre, comunica a tutte le Associazioni che hanno prodotto istanza ed ai Presidenti dei Consigli di Istituto e/o di Circolo la conclusione del procedimento, ai sensi della Legge 241\90 indicando a seconda del caso, il diniego motivato dell'istanza ovvero l'accoglimento della stessa mediante l'emissione del provvedimento di concessione;

9 - L'atto concessorio è predisposto in conformità dell'allegato B al presente Regolamento.

ART. 10 Casi particolari

1 - Il Comune in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

a - data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;

b - partecipazione ad attività sportive ufficiali;

c - programma di attività svolte;

d - programma di attività da svolgere;

e - numero degli atleti tesserati;

f - data di presentazione dell'istanza e altre iniziative di associazioni varie non aventi finalità di lucro ritenute meritevoli, comunque nel rispetto delle priorità di cui al presente articolo;

2 - Nel caso di cui al precedente comma è data facoltà al responsabile del procedimento di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario;

3 - In ogni caso è riservata facoltà al Comune definire il quadro completo degli orari.

ART. 11
Concessione "una tantum"

- 1 - Le istanze di concessione "una tantum" per manifestazioni di particolare rilievo da parte dei soggetti aventi diritto di cui all'art. 5 del presente Regolamento devono essere prodotte almeno 10 giorni prima della data prevista indirizzata al Sindaco;
- 2 - Il Sindaco è autorizzato per le vie brevi ad emettere la concessione "una tantum", previo pagamento del canone previsto;
- 3 - Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente Regolamento, per le parti applicabili al caso.

C A P O III

DEGLI ONERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12

Oneri del concessionario

1 - L'Associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali e ai relativi impianti ed attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune o liberatoria a discrezione dell'Amministrazione.

2 - E' fatto obbligo alle Associazioni di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti del Comune con la quale si impegnano a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.

3 - I concessionari sono tenuti ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dalla pratica sportiva.

4 - I concessionari devono far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria.

5 - E' fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.

6 - La concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato in cui si trovano, rimanendo a carico dei concessionari l'accertamento della loro sicurezza, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.

7 - E' fatto divieto assoluto ai concessionari di installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

8 - Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto da parte dei concessionari il pagamento di quote che la Giunta comunale determinerà con apposito atto.

ART. 13

Vigilanza comunale

1 - Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto e/o Circolo, al Dirigente Scolastico e al Provveditore, compete al Comune - in vigenza della concessione - di vigilare:

a - sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;

b - sul rispetto dei limiti della concessione;

c - sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente Regolamento.

2 - L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali, autorizzati preventivamente e permanentemente dal Dirigente responsabile dell'attuazione del presente Regolamento.

3 - L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sui concessionari.

ART. 14
Ritiro forzoso della concessione

1 - La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato della stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo del Comune, di cui al precedente art. 13.

2 - Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

a - utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

b - non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;

c - non ottemperi a quanto disposto dai singoli commi degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento e della dichiarazione liberatoria di cui all'art. 12, comma 2;

d - risulti proprietario di altri impianti sportivi privati simili a quelli richiesti;

e - non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art. 9, comma 3;

3 - Nei casi indicati nel presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

ART. 15
Revoca della concessione per causa di forza maggiore

1 - Il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

a - indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

2 - Il caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indispensabile.

3 - Competerà per contro al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

4 - Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti comporterà sempre in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

5 - Il Comune si riserva comunque la possibilità di utilizzare le strutture date in concessione per organizzare manifestazioni di pubblico interesse, dandone preavviso scritto al concessionario almeno cinque giorni prima.

C A P O I V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16

Norme di prima applicazione

1 - In fase di prima applicazione del presente Regolamento i termini di cui all'art. 6, comma 3, e dell'art. 10 sono fissati a decorrere dal successivo anno scolastico.

2 - I concessionari che hanno in uso precario i servizi di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti alle norme del presente Regolamento, entro 60 giorni dall'approvazione.

ART. 17

Disposizioni finali

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame di legittimità dell'Organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2 - Il Segretario generale ne dispone, a mezzo dell'Ufficio P.I. la pubblicazione secondo quanto prescritto dalle disposizioni in vigore e la diffusione ai soggetti direttamente ed indirettamente interessati.

fac simile dell'istanza per la concessione in uso degli impianti sportivi COMUNALI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI VIESTE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ alla Via _____ N. _____,
nella sua qualità di legale _____ con
sede in _____ alla Via _____ n _____ dove, ai fini
della presente istanza, elegge il proprio domicilio, fa istanza per ottenere la concessione
in uso degli impianti sportivi a sostegno dell'attività che la detta associazione effettuerà nel
Comune di _____ nell'anno _____ secondo il programma dettagliato
allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che l'associazione _____

- a - non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- b - non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 3 maggio 1974, n. 195 e art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- c - non ha prodotto analoga istanza per il corrente anno presso nessun Comune della provincia o altro Ente Pubblico;
- d - lo scorso anno ha/non ha prodotto istanza con esito _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

(solo per il primo anno di concessione)

- certificato di affiliazione alla Federazione _____ aderente al CONI;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- copia dello statuto;
- copia delle polizze assicurative;
- numero degli atleti iscritti;
- scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore, nonché della data iniziale e finale;
- foglio notizie.

(per gli anni successivi al primo)

- certificato di affiliazione per l'anno corrente;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio preventivo;
- Relazione del Presidente in cui si evincano le gare o i campionato svolti;
- copia delle polizze assicurative;
- numero degli atleti iscritti;
- scheda relativa agli impianti richiesti con esatta indicazione dei giorni e delle ore, nonché della data iniziale e finale;
- foglio notizie.

fac simile della dichiarazione liberatoria art. 12, comma 2;

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI VIESTE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ alla Via _____ N.____, nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del _____ con sede in _____ alla Via _____ dove, ai fini della presente istanza, elegge il proprio domicilio, in relazione all'istanza prodotta il giorno _____ tendente ad ottenere la concessione in uso degli impianti sportivi a sostegno dell'attività che la predetta associazione effettuerà nel Comune di Vieste l'anno _____ secondo le forme ed i limiti di cui alla concessione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune di Vieste accetta e sottoscrive le condizioni qui di seguito elencate:

1 - L'uso dei predetti impianti sportivi ed attrezzature è concesso soltanto fuori dall'orario scolastico, e precisamente per i giorni dal _____ al _____ e dalle ore _____ alle ore _____;

2 - L'associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti agli immobili sportivi concessi dal Comune e ai relativi impianti ed attrezzature, nonché per danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con espressa esclusione di qualunque responsabilità del Comune.

3 - Il concessionario si impegna a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.

4 - Il concessionario si obbliga ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.

5 - Il concessionario si obbliga a far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertare l'idoneità fisico-sanitaria.

6 - Il concessionario si impegna a non utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.

7 - Il concessionario da atto al Comune che la concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano, rimanendo a carico del concessionario medesimo l'accertamento della loro sicurezza, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun pregiudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.

8 - Il concessionario si impegna tassativamente a non installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

9 - per l'uso degli impianti sportivi il concessionario si impegna al pagamento della quota di _____, quale canone per usufruire del servizio pubblico locale a domanda individuale, in rate mensili anticipate.

10 - Il concessionario concorda che la validità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione della quota prevista da effettuarsi entro i primi cinque giorni del mese e comunque prima della sottoscrizione della presente dichiarazione liberatoria.

11 - L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e per il personale di vigilanza necessario allo svolgimento delle attività ed alla custodia dei locali e delle attrezzature.

12 - Il concessionario si impegna ad effettuare le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed eventualmente alla AUSL per la relativa assistenza sanitaria in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.

13 - Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, il concessionario si impegna a consentire l'accesso, sempre sotto la propria responsabilità.

14 - Indipendentemente dal rilascio della concessione il concessionario si impegna a non consentire l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente ovvero allenatore.

15 - Il concessionario si impegna ad accertare l'identità degli atleti accompagnati, evitando qualsiasi introduzione illecita e si impegna al termine della gara o dell'allenamento a riaccompagnare gli atleti in modo da evitare uscite isolate o permanere negli impianti sportivi come semplici spettatori.

16 - Senza pregiudizio di quanto disposto negli articoli precedenti il concessionario dà atto che i suoi accompagnatori ufficiali sono, a tutti gli effetti di legge, responsabili di ogni e qualsiasi danno sia diretto che indiretto, che a qualsiasi titolo gli atleti possono causare a persone o a cose, nonché degli infortuni che comunque possano agli atleti occorrere nel periodo della loro permanenza negli impianti, per difetti della vigilanza sui medesimi e sull'efficienza delle attrezzature ed accessori durante l'uso.

17 - Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto e/o Circolo, al Dirigente Scolastico e al Provveditore, compete al Comune - in vigenza della concessione - di vigilare:

a - sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;

b - sul rispetto dei limiti della concessione;

c - sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.

18 - Il concessionario dà atto che l'opera di vigilanza e controllo espletata dal Comune non implicherà in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre sui concessionari.

19 - Il concessionario accetta espressamente che la concessione può essere revocata prima della scadenza del termine indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale istruttivo del Comune, di cui ai precedenti punti.

20 - Il concessionario conviene che il Comune procede alla revoca della concessione qualora il concessionario:

a - utilizzi gli impianti a scopo di lucro, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

b - non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;

c - non ottemperi a quanto disposto ai singoli commi degli artt. 12 e 13 dell'apposito regolamento comunale e della dichiarazione liberatoria di cui all'art. 12, comma 8;

d - risulti proprietario di altri impianti sportivi privati similari;

e - non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art. 9, comma 3.

f - sono fatte salve le esigenze di pubblica utilità da parte del Comune inviando richiesta scritta cinque giorni prima al concessionario.

21 - Il concessionario conviene ed accetta che nei casi indicati al punto 19 non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

22 - Il concessionario conviene ed accetta che il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:

a - indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

23 - Il concessionario accetta e conviene che nel caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

24 - Il concessionario conviene ed accetta che comporterà per contro al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

25 - Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario così come previsto alla lett. f) del punto 20.

26 - Il concessionario dichiara, infine, di ben conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi e di non essere proprietario di strutture sportive similari a quelle richieste in concessione.

Vieste, _____

(firma autenticata)

FOGLIO NOTIZIE

Denominazione sociale _____

sede _____ Via _____ N _____

CAP _____ Comune _____ tel. _____

Data di costituzione _____

Federazione cui Š stata affiliata nei due anni precedenti:

-per l'anno in corso _____

Partecipazione a manifestazioni nell'ultimo biennio _____

Manifestazioni organizzate nell'ultimo biennio _____

Programma di partecipazione e di manifestazioni per il c.a. _____

Impianti in uso _____

Se per le proprie manifestazioni è previsto l'ingresso a pagamento, specificare l'importo

medio _____